

## ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 91/477/CEE (TESTI A CONTRONTO)

### Testo vigente prima del 14 settembre 2018 (come già emendato dalla Direttiva 2008/51/CE)

- I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi":
  - qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,
  - le armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.
- II. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi da fuoco"
  - A. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:

### Testo vigente a decorrere dal 14 settembre 2018, a seguito della Direttiva (UE) 853/2017

- I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi":
  - qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,
  - le armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.
- II. Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle seguenti categorie:
  - A. la parte introduttiva è abrogata.

### A

#### ARMI DA FUOCO PROIBITE

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
2. Le armi da fuoco automatiche;
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
2. Le armi da fuoco automatiche;
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi;
6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis (n.d.r. *Categorie A6, A7 o A8, legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017*);
7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
  - a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
    - i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o
    - ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito;
  - b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
    - i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o
    - ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi;
9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

## ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 91/477/CEE (TESTI A CONTRONTO)

Testo vigente prima del 14 settembre 2018 (come già emendato dalla Direttiva 2008/51/CE)

Testo vigente a decorrere dal 14 settembre 2018, a seguito della Direttiva (UE) 853/2017

### B

#### ARMI DA FUOCO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione;</li><li>2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale;</li><li>3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;</li><li>4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;</li><li>5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce</li><li>6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm</li><li>7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Armi da fuoco corte a ripetizione.</li><li>2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.</li><li>3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.</li><li>4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.</li><li>5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).</li><li>6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi. -</li><li>7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.</li><li>8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.</li><li>9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8".</li></ol> |
|---|---|

### C

#### ARMI DA FUOCO SOGGETTE A DICHIARAZIONE

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6;</li><li>2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;</li><li>3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7;</li><li>4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7;</li><li>2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.</li><li>3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.</li><li>4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.</li><li>5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.</li><li>6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.</li><li>7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.</li></ol> |
|--|--|